

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4134

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(ANDREOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(VISENTINI)

COL MINISTRO DEI TRASPORTI

(SIGNORILE)

E COL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

(FORMICA)

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dell'URSS sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984

Presentato il 5 novembre 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — In relazione al costante aumento dell'interscambio commerciale tra l'Italia e l'Unione Sovietica sono andati notevolmente crescendo in questi ultimi anni anche i trasporti di viaggiatori e di merci su strada tra i due paesi.

In assenza di uno specifico accordo tali traffici venivano regolati tramite il rilascio di un nulla osta alla temporanea importazione dei veicoli che entravano sia in territorio italiano che sovietico, fino a un massimo di 360 viaggi l'anno, contingente che si rivela sempre più insufficiente rispetto alle nuove esigenze degli scambi.

Tale insufficienza viene in particolare sostenuta da parte sovietica, i cui trasportatori riescono ad effettuare un numero di viaggi largamente superiore a quelli dei trasportatori italiani.

A fronte dell'incremento dei trasporti su strada si imponeva quindi la necessità di concludere il presente accordo il cui scopo è quello di assicurare una base giuridica ai rapporti tra l'Italia e l'Unione Sovietica nel settore dei trasporti e di disciplinare i vari problemi connessi all'attuazione di detti trasporti.

Nel preambolo, dopo aver riconosciuto che il miglioramento delle condizioni di trasporto dei viaggiatori e delle merci costituisce un importante fattore per lo sviluppo della cooperazione tra i due paesi, le due parti manifestano la volontà di sviluppare ulteriormente i trasporti stradali « su di una base di reciprocità ».

Con tale riferimento si è inteso salvaguardare il principio di una più equilibrata ripartizione dei traffici, obiettivo che potrà esser comunque perseguito attraverso il controllo del sistema dei contingenti (con autorizzazione di ogni singolo viaggio), che l'accordo non abolisce (articolo 5), ed il cui numero verrà fissato annualmente tenendo conto dell'interesse delle due Parti.

Mentre negli articoli 2, 3 e 4 vengono disciplinate le questioni relative al tra-

sporto di viaggiatori, gli articoli 5, 6 e 7 si riferiscono al trasporto delle merci, disciplinando il sistema delle « autorizzazioni », da cui risultano esentati alcuni tipi di trasporti (traslochi, trasferimenti di salme, materiali ed oggetti destinati a fiere ed esposizioni, manifestazioni sportive, di spettacolo, effetti postali, ecc.).

L'articolo 8 disciplina il caso dei trasporti eccezionali e di merci pericolose, mentre l'articolo 9 prevede che i trasporti di merce debbano continuare ad esser effettuati con lettere di vettura obbligatorie.

Nelle disposizioni generali (articoli 10-23) viene prevista una regolamentazione per una serie di questioni particolarmente rilevanti, in materia di sicurezza dei trasporti, di adozione di procedure e garanzie uniformi, di osservanza delle norme di circolazione e tributarie, di trasferimenti valutari determinati dai trasporti effettuati in virtù del presente accordo, nonché per ciò che riguarda trattamento e controlli doganali, sanitari e di frontiera.

L'articolo 20 prevede infine che, in caso di violazione delle disposizioni del presente accordo, ciascuna delle Parti contraenti si impegna, su richiesta dell'altra Parte, ad adottare tutte le misure e le sanzioni necessarie ad assicurare il rispetto di dette disposizioni.

L'articolo 21 prevede inoltre periodici incontri tra gli organi competenti delle due Parti per l'esame dei problemi connessi all'attuazione dell'accordo.

L'entrata in vigore del presente accordo, che è stato firmato a Mosca il 19 giugno 1984, contribuirà indubbiamente all'ulteriore sviluppo dei trasporti di viaggiatori e di merci su strada tra Italia ed URSS, in linea del resto con le pertinenti disposizioni dell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa che riguardano la facilitazione dei trasporti e con l'aumento dell'interscambio bilaterale.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, con protocollo esplicativo, firmato a Mosca il 19 giugno 1984.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 23 dell'accordo stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORDO
FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE
SOVIETICHE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIA-
TORI E MERCI SU STRADA.

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche,

considerato che il miglioramento delle condizioni di trasporto dei viaggiatori e delle merci costituisce un importante fattore per l'ulteriore sviluppo della cooperazione tra i due Paesi,

considerato il favorevole sviluppo delle loro relazioni economiche bilaterali,

animati dalla volontà di sviluppare ulteriormente, su una base di reciprocità, i trasporti di viaggiatori e di merci su strada fra i due Paesi,

animati dalla volontà di dare piena applicazione a tutte le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, ed in particolare a quelle relative allo sviluppo dei trasporti,

hanno deciso di stipulare il presente Accordo:

ARTICOLO 1.

In conformità a quanto stabilito dal presente Accordo vengono effettuati tra i due Paesi, compreso il transito attraverso il loro territorio, trasporti regolari ed occasionali di viaggiatori su autobus e trasporti di merci su autocarri, rimorchi, trattori stradali, semi-rimorchi lungo gli itinerari aperti al traffico automobilistico internazionale, che saranno indicati da ciascuna delle due Parti contraenti per il proprio territorio.

I — TRASPORTO DI VIAGGIATORI

ARTICOLO 2.

1. I servizi regolari di viaggiatori per mezzo di autobus verranno istituiti previ accordi tra le competenti Autorità delle Parti contraenti.

2. Le domande relative all'istituzione di tali trasporti verranno scambiate tra le Autorità competenti delle Parti contraenti in tempo utile. Tali domande dovranno contenere i seguenti dati: denominazione del trasportatore (ditta), itinerario, orario degli spostamenti, tariffe, fermate alle quali il trasportatore effettuerà il carico e lo scarico dei viaggiatori e, altresì, il periodo e la frequenza dell'effettuazione dei trasporti.

ARTICOLO 3.

1. Per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori per mezzo autobus, tra i due Paesi e in transito attraverso il loro territorio, ad eccezione dei trasporti previsti dall'articolo 4 del presente Accordo, sono richieste le autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

2. La domanda di autorizzazione ad effettuare trasporti occasionali di viaggiatori, prevista dal paragrafo 1 del presente articolo, viene inoltrata dal trasportatore all'Autorità competente del suo Paese, la quale, a sua volta, la fa pervenire all'Autorità competente dell'altra Parte contraente.

3. Le Autorità competenti delle Parti contraenti rilasceranno l'autorizzazione valida per il tratto di percorso sul loro territorio.

4. Le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, saranno valide ciascuna per un solo viaggio di andata e ritorno.

ARTICOLO 4.

1. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 dell'articolo 3 non è richiesta per l'effettuazione di trasporti occasionali di viaggiatori a mezzo di autobus nei seguenti casi:

a) se uno stesso gruppo di viaggiatori viene trasportato nella sua composizione originaria su uno stesso autobus per tutta la durata di un viaggio, il quale abbia inizio e termini nel territorio di quella Parte contraente dove l'autobus è immatricolato;

b) se uno stesso gruppo di viaggiatori viene trasportato nella sua composizione originaria su uno stesso autobus, in una sola direzione per tutta la durata di un viaggio, il quale abbia inizio nel territorio di quella Parte contraente dove l'autobus è immatricolato e termini nel territorio dell'altra Parte contraente, a condizione che l'autobus ritorni a vuoto nel Paese dove è stato immatricolato.

2. Non è altresì richiesta autorizzazione in caso di sostituzione di autobus in avaria con un altro autobus.

3. Nell'effettuare i trasporti previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, il conducente dell'autobus deve avere presso di sé un elenco nominativo dei viaggiatori.

II — TRASPORTO DI MERCI

ARTICOLO 5.

1. I trasporti di merci tra i due Paesi o in transito attraverso il loro territorio vengono effettuati per mezzo di autocarri con o senza rimorchio e trattori stradali con semirimorchio sulla base delle autorizzazioni rilasciate dalle Autorità competenti delle Parti contraenti.

2. Per ogni autotrasporto di merci deve essere rilasciata una autorizzazione valida per un viaggio di andata e ritorno.

3. Le Autorità competenti delle Parti contraenti si scambieranno annualmente il quantitativo concordato di moduli di autorizzazione per il trasporto di merci. I moduli dovranno essere muniti del timbro e della firma dell'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione.

4. Le autorizzazioni necessarie per gli automezzi italiani che circolano sul territorio sovietico vengono rilasciate dall'Autorità competente italiana su moduli pervenuti dall'Autorità competente sovietica nel limite dei contingenti fissati di comune accordo dagli Organi competenti dei due Paesi.

5. Le autorizzazioni necessarie per gli automezzi sovietici che circolano sul territorio italiano vengono rilasciate dall'Autorità competente sovietica su moduli pervenuti dall'Autorità competente italiana nel limite dei contingenti fissati di comune accordo dagli Organi competenti dei due Paesi.

ARTICOLO 6.

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 5 sono di due specie:

a) autorizzazioni valevoli per un solo viaggio di andata e ritorno dal territorio di una Parte contraente al territorio dell'altra Parte contraente;

b) autorizzazioni valevoli esclusivamente per il transito sul territorio dell'altra Parte contraente.

La validità delle autorizzazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo è limitata a 3 mesi dalla data del rilascio all'autotrasportatore da parte delle Autorità competenti del proprio Paese.

ARTICOLO 7.

1. Le Autorità competenti delle Parti contraenti rilasciano reciprocamente senza limitazioni e fuori del quantitativo stabilito all'articolo 5 paragrafo 3 autorizzazioni per i trasporti sottoindicati:

a) beni mobili, in caso di trasloco;

b) salme anche se sottoposte ad imbalsamazione od incenerimento;

c) materiali ed oggetti destinati a fiere ed esposizioni;

d) autoveicoli, motociclette, biciclette, animali ed ogni altro mezzo ed attrezzatura destinati a manifestazioni sportive e di spettacolo;

e) strumenti musicali, decorazioni ed accessori teatrali, attrezzature e materiale destinato a registrazioni radiofoniche, riprese cinematografiche, televisive, nonché manifestazioni teatrali;

f) effetti postali;

g) autoveicoli danneggiati.

2. Le eccezioni previste alle lettere c), d), e) al paragrafo 1 del presente articolo sono valide soltanto nel caso in cui la merce trasportata debba essere reimportata nel Paese di immatricolazione del veicolo.

ARTICOLO 8.

1. Nel caso in cui le dimensioni o il peso del veicolo con o senza carico superino i limiti stabiliti dalle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente, il trasportatore deve ottenere un'autorizzazione speciale rilasciata dalle Autorità competenti dell'altra Parte contraente.

2. La stessa procedura dovrà essere seguita nel caso di trasporti di merci definite pericolose dalle norme vigenti nel territorio dell'altra Parte contraente.

3. Se l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 e paragrafo 2 del presente articolo prevede che il mezzo di autotrasporto percorra un itinerario determinato, il trasporto dovrà essere effettuato lungo l'itinerario indicato.

ARTICOLO 9.

I trasporti di merci previsti dal presente Accordo dovranno essere effettuati con lettere di vettura corrispondenti al modello internazionale riconosciuto.

III — DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 10.

1. I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo possono essere effettuati soltanto dai trasportatori che, conformemente alla legislazione interna del proprio Paese, sono autorizzati ad effettuare tali trasporti.

2. I veicoli che effettuano i trasporti internazionali di cui al presente Accordo devono essere muniti della targa nazionale e di un segno distintivo che indichi il Paese di provenienza.

ARTICOLO 11.

Il trasportatore non è autorizzato ad effettuare trasporti di passeggeri o di merci tra due punti situati nel territorio dell'altra Parte contraente.

ARTICOLO 12.

1. Il conducente del veicolo deve essere munito di patente di guida nazionale o internazionale e dei documenti nazionali di immatricolazione del mezzo di trasporto.

2. Le patenti di guida nazionali o internazionali devono essere conformi al modello adottato dalla Convenzione internazionale sulla circolazione stradale.

ARTICOLO 13.

Nell'effettuazione dei trasporti internazionali sulla base del presente Accordo dovranno essere osservate le norme della circolazione, nonché tutte le altre leggi e norme ivi comprese quelle tributarie in vigore nel Paese sul cui territorio viene effettuato il trasporto.

ARTICOLO 14.

I trasferimenti valutari determinati dai trasporti effettuati in virtù del presente Accordo sono regolati dagli Accordi di pagamento in vigore tra i due Paesi al momento dei rispettivi pagamenti.

In mancanza di tali Accordi di pagamento i suddetti trasferimenti saranno effettuati in valuta convertibile liberamente trasferibile in ambedue i Paesi al tasso ufficiale di cambio vigente al momento del pagamento.

Le relative somme verranno liberamente trasferite e non verranno sottoposte a nessun tipo di imposizione o a qualsiasi limitazione.

ARTICOLO 15.

I trasporti internazionali previsti dal presente Accordo vengono consentiti a condizione che al momento dell'ingresso nel territorio di ciascuna delle Parti contraenti ogni veicolo che effettua il trasporto sia assicurato per la responsabilità civile per i danni da esso eventualmente causati.

ARTICOLO 16.

1. In occasione dell'effettuazione di trasporti sulla base del presente Accordo, vengono reciprocamente svincolati da tasse doganali, dazi e visti, in quanto importati sul territorio dell'altra Parte contraente:

a) i carburanti che si trovino nei serbatoi previsti per ogni modello di mezzo di trasporto automobilistico, tecnologicamente e costruttivamente connessi con il sistema di alimentazione del motore;

b) i materiali di lubrificazione nelle quantità indispensabili per l'uso nel periodo del trasporto;

c) le parti di ricambio e gli strumenti destinati alla riparazione del mezzo di trasporto automobilistico nel caso di un suo guasto.

2. Le parti di ricambio non utilizzate sono soggette alla riesportazione e le parti di ricambio sostituite devono essere riesportate o distrutte sotto la vigilanza doganale o dichiarate per l'importazione definitiva in conformità alle norme stabilite sul territorio della corrispondente Parte contraente.

ARTICOLO 17.

Le questioni ivi comprese quelle doganali, sanitarie e di frontiera, che non sono regolate dal presente Accordo nonché dagli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti, verranno risolte secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti.

ARTICOLO 18.

1. Per il controllo doganale, sanitario e di frontiera saranno applicate le disposizioni degli Accordi internazionali a cui aderiscono ambedue le Parti contraenti e per la soluzione delle questioni non regolate da questi Accordi saranno applicate le leggi interne di ognuna delle Parti contraenti.

2. I trasporti di malati gravi, i trasporti regolari di viaggiatori a mezzo autobus, nonché i trasporti di animali e merci deperibili avranno la precedenza al controllo doganale, sanitario e di frontiera.

ARTICOLO 19.

Le Parti contraenti risolveranno tutte le controversie concernenti l'interpretazione del presente Accordo, per canali diplomatici e qualora necessario attraverso trattative e consultazioni.

ARTICOLO 20.

Nel caso di violazione di una disposizione del presente Accordo, avvenuta sul territorio di una delle Parti contraenti, l'Autorità competente del Paese d'immatricolazione dei veicoli, su richiesta dell'Autorità competente dell'altra Parte contraente, adotterà tutte le misure e le sanzioni necessarie ad assicurare il rispetto del presente Accordo. Delle misure adottate, l'Autorità competente informerà l'Autorità competente dell'altro Paese.

ARTICOLO 21.

Gli Organi competenti delle Parti contraenti si manterranno in contatto e si incontreranno periodicamente per l'esame dei problemi connessi all'attuazione del presente Accordo.

ARTICOLO 22.

Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudicherà la realizzazione di accordi e trattati bilaterali e multilaterali conclusi dalle due Parti contraenti.

ARTICOLO 23.

1. Il presente Accordo entrerà in vigore 15 giorni dopo che le Parti contraenti si saranno comunicate per via diplomatica l'espletamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il presente Accordo resterà in vigore per un anno e sarà automaticamente prorogato di anno in anno, salvo denuncia di una delle Parti contraenti da notificarsi al più tardi tre mesi prima della scadenza del periodo in corso.

Fatto a Mosca, il 19 giugno 1984, in due originali dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*
C. SIGNORILE

*Per il Governo
dell'Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche*
YU. SUKHIN

PROTOCOLLO
ESPLICATIVO DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UNIONE DELLE REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE SUI TRASPORTI INTERNAZIONALI DI VIAGGIATORI E MERCI SU STRADA.

A proposito dell'applicazione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada, firmato a Mosca il 19 giugno 1984, si è convenuto quanto segue:

1) Ai fini del suddetto Accordo per « Autorità competenti » si intende:

Da parte italiana:

Negli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 20 e 21 il Ministero dei trasporti; nell'articolo 8. 1 il Ministero dei Trasporti (Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - MCTC) e l'Azienda Nazionale Autonoma Strade (ANAS); nell'articolo 8. 2 il Ministero dei Trasporti (Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione - MCTC) ed il Ministero dell'Interno.

Da parte sovietica:

Negli articoli 2, 3, 5, 6, 7, 20 e 21 il Ministero dei trasporti Automobilistici della Repubblica Sovietica Federativa Socialista Russa (RSFSR);

nell'articolo 8 il Ministero dei Trasporti Automobilistici della RSFSR, Ministero degli Affari Interni dell'URSS ed Autorità stradali delle Repubbliche Federate.

2) Per « autoveicolo » ai fini del suddetto Accordo si intende:

trasporto merci - autocarro, autocarro con rimorchio, autotratto-
tore oppure autotrattore con semirimorchio;

trasporto di viaggiatori - autobus, cioè veicolo a trasporto di viaggiatori che dispone di non meno di otto posti a sedere oltre al posto del conducente, nonché rimorchio per trasporto di bagagli.

3) Negli articoli 17 e 18 dell'Accordo per controllo sanitario si intende controllo sanitario, veterinario e fitosanitario.

4) Ai fini del suddetto Accordo per « trasporti regolari », si intendono i trasporti effettuati con gli automezzi di trasporto delle Parti contraenti secondo orario, itinerario, indicazioni dei punti

di partenza, di destinazione e di fermate durante il percorso, concordati in tempo utile: per « trasporti occasionali » tutti gli altri trasporti.

5) Le condizioni di scambio dei moduli di autorizzazione e la pratica del loro impiego, menzionati negli articoli 3, 5 e 8 dell'Accordo, saranno concordate fra il Ministero dei Trasporti italiano e il Ministero dei Trasporti Automobilistici della RSFSR nel corso di una riunione degli Organi competenti delle Parti contraenti da tenersi entro due mesi dal momento dell'entrata in vigore dell'Accordo.

6) I Rappresentanti del Ministero dei Trasporti italiano e del Ministero dei Trasporti Automobilistici della RSFSR si riuniranno, alternativamente sul territorio di ciascuno dei due Paesi, per l'esame dei problemi connessi all'attuazione dell'Accordo (quali per esempio: comunicare gli itinerari per l'effettuazione dei trasporti di cui all'Accordo; determinare le modalità di esecuzione dei servizi per il trasporto dei viaggiatori e delle merci; concordare i modelli delle autorizzazioni ed esaminare le modalità ed i termini del rilascio nonché le altre questioni che possano sorgere).

7) Le autorizzazioni previste dal punto 1 dell'articolo 5 dell'Accordo non svincolano i trasportatori ed i proprietari delle merci dall'obbligo di ottenere le necessarie autorizzazioni doganali per le merci, nonché per il transito delle merci, secondo la legislazione interna di ciascuna delle Parti contraenti.

Il Presente Protocollo è parte integrante dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sui trasporti internazionali di viaggiatori e merci su strada e entrerà in vigore insieme ad esso.

Fatto a Mosca il 19 giugno 1984, in due originali dei quali uno in lingua italiana e l'altro in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede.

*Per il Governo
della Repubblica italiana*
C. SIGNORILE

*Per il Governo
dell'Unione delle Repubbliche
socialiste sovietiche*
YU. SUKHIN